

Rw.
Econ. no
17/84
del 12.2.83

Diritto rimborso carta stampata 144/100



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N.2171/198 - 1983.....

N.1983..... della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig.I.A.C.P. (CF. 00093790459).....
per essere autorizzato avariante + variante di posizione al fabbricato uso
abitazione in loc. Bonascola Compr. PEEP in via Provinciale Carrara-Avenza

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data2 Gennaio 1983 n° 4.....;

la licenza di costruzione del17 Novembre 1981 n° 425

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

~~il regolamento edilizio comunale;~~

C O N C E D E
A U T O R I Z Z A
~~XXXXXXXXXX~~

il sig.I.A.C.P. con sede in Carrara - Via Roma n° 30.....
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

34
Ai sensi dell'art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974
n. 64 i lavori oggetto della presente concessione
non possono essere iniziati senza la preventiva
autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico della
Regione o dell'Ufficio del Genio Civile secondo
le competenze vigenti e secondo le norme vigenti.
L'inizio dei lavori deve essere altresì comunicato
a mezzo di messo comune o mediante lettera
raccomandata con R.R. contemporaneamente al
Sindaco ed all'Ufficio Tecnico della Regione o del-
l'Ufficio del Genio Civile secondo le competenze
vigenti a norma dell'art. 17° comma 1° della citata
legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 11 Febbraio 1983

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da a mano di il 12-2-83

